

LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1964, N. 27

**Istituzione di una indennità di servizio disagiato a favore
degli autisti e conducenti di automezzi
dipendenti dalla Regione¹**

Art. 1

A decorrere dal 1° luglio 1964, al personale del ruolo amministrativo della carriera ausiliaria e al personale tecnico della carriera ausiliaria di cui alle Tabelle 4 e 5 allegate alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 2, che esercitino mansioni di autista ed ai conducenti di automezzi del ruolo organico del personale operaio di cui alla Tabella n. 28, allegata alla legge sopra citata, è corrisposta un'indennità mensile di servizio disagiato, non pensionabile, di Lire 10.000 (diecimila).

L'attribuzione dell'indennità avviene con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente.

Art. 2

All'onere di Lire 1.380.000 derivante, per l'anno 1964, dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

¹ In B.U. 28 agosto 1964, n. 36 – Numero straordinario.
